

Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - anatocismo – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17150 del 17/08/2016

Contratto di conto corrente bancario stipulato in data anteriore al 22 aprile 2000 - Clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici - Nullità - Conseguenze - Calcolo degli interessi a debito senza alcuna capitalizzazione - Necessità.

In tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17150 del 17/08/2016